

**COMUNE DI A R C O R E**

**PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E  
DELLE AFFISSIONI E PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI  
D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Funzionario responsabile
- Art. 4 Classificazione del Comune

### **TITOLO II - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

- Art. 5 Criteri generali
- Art. 6 Criteri generali per la modifica del piano degli impianti per le affissioni
- Art. 7 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

### **TITOLO III - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 8 Disciplina generale – Limiti e divieti
- Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 10 Modalità per la richiesta dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari
- Art. 11 Individuazione del termine, del responsabile del procedimento e modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari
- Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 13 Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 14 La deliberazione delle tariffe

### **TITOLO IV - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- Art. 15 Presupposto dell'imposta
- Art. 16 Soggetto passivo
- Art. 17 Pubblicità varia e particolari forme pubblicitarie
- Art. 18 Dichiarazione
- Art. 19 Diritto di interpello del contribuente
- Art. 20 Imposta sulla pubblicità - Riduzioni
- Art. 21 Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

## **TITOLO V – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 22 Disciplina generale

Art. 23 Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico

Art. 24 Spazi privati per le affissioni

Art. 25 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

## **TITOLO VI – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

Art. 26 Tariffe – Applicazione e misura

Art. 27 Tariffa – Riduzioni

Art. 28 Diritto - Esenzioni

## **TITOLO VII – SANZIONI E INTERESSI**

Art. 29 Sanzioni tributarie

Art. 30 Interessi

Art. 31 Sanzioni amministrative

Art. 32 Giurisdizione tributaria

Art. 33 Procedimento

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 34 Disposizioni transitorie e finali

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio comunale della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, nonché stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto:
  - a) dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) dal titolo III del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
  - c) dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
  - d) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

#### Art. 2

##### Gestione del servizio

1. In relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o dato in concessione a soggetto iscritto all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Se la gestione è affidata al concessionario, lo stesso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi

strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

### **Art. 3**

#### **Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario comunale responsabile in caso di gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai precedenti commi spettano al concessionario.

### **Art. 4**

#### **Classificazione del Comune**

1. Il comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, nella classe IV.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs., che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito per l'approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, apporgerà le modifiche laddove si rendessero necessarie, nel caso in cui la legge preveda una base di calcolo diversa da quella attuale riferita alla popolazione residente.

**TITOLO II**  
**IL PIANO GENERALE**  
**DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**Art. 5**  
**Criteri Generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Arcore in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari allegato al presente regolamento.
2. Il piano generale degli impianti pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna e gli impianti per le pubbliche affissioni, nonché le relative caratteristiche tecniche.
3. La tipologia degli impianti prevista nel piano generale è la seguente:
  - a) stendardi mono o bifacciali;
  - b) tabelle;
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il termine stabilito per l'approvazione delle tariffe per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. Gli effetti degli adeguamenti e delle modifiche hanno decorrenza immediata.
5. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere ed altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per le utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

**Art. 6**  
**Criteri generali per la modifica del piano degli impianti per le affissioni**

1. I criteri a cui si farà riferimento per la modifica del piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
  - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio, al fine principale di salvaguardia dello stesso;

- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360); al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di Polizia Urbana e piano generale del traffico urbano.

#### Art. 7

#### Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti previsti nel piano generale rispondono alle effettive esigenze e necessità nonché ai criteri generali precedentemente determinati, avendo gli stessi superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui al comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs. n°507/93.
2. La superficie totale è così ripartita:
  - a) 34% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica.
  - b) 59% per le affissioni di natura commerciale.
  - c) il 7% della superficie è da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio per l'effettuazione di affissioni dirette.
3. Fra gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale ve ne sono 5 (individuati nel Piano) che, all'occorrenza, potranno essere utilizzati anche per l'affissione di manifesti per annunci mortuari.

### TITOLO III

## DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 8

#### Disciplina generale - Limiti e divieti

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Il presente Regolamento fa inoltre specifico riferimento alle norme che disciplinano il Codice della Strada. Tutte le limitazioni ed i divieti imposti dalla suddetta normativa si intendono qui integralmente recepiti.
3. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittimano l'inosservanza di leggi e regolamenti relativi alla viabilità e alla sicurezza sulle strade.
4. E' vietata l'installazione di striscioni pubblicitari e cartelli stradali, ad eccezione di quelli relativi alla pubblicità di manifestazioni patrocinate dal Comune.
5. Le installazioni di insegne pubblicitarie in posizione staccata dagli edifici e/o dai manufatti edilizi accessori e pertinenziali degli edifici stessi, nei quali si svolgono le attività da segnalare è vietata. Deroghe a tale divieto potranno essere concesse solo in casi eccezionali e su parere conforme estetico-ambientale della Commissione Edilizia.
6. E' vietata ogni insegna pubblicitaria che sia perpendicolare all'asse della strada con eccezione di quelle indicanti servizi pubblici (distributori, farmacie, valori bollati, ecc.) salvo, in casi particolari, su conforme parere della Commissione Edilizia.
7. Sono vietate le insegne pubblicitarie di tipo luminoso oltre il piano terra degli edifici o, in casi particolari su conforme parere della Commissione Edilizia, oltre il piano primo degli stessi, determinando così con la definizione di cui sopra, il campo esclusivo di applicazione ed installazione dei suddetti manufatti.
8. Le autorizzazioni delle insegne luminose da installare nella zona definita urbanisticamente come zona "A" di interesse storico, o come previsto nell'ambito del piano urbano dei parcheggi quale zona di particolare interesse urbanistico o come perimetrato ad hoc sono vietate. Deroghe a tale divieto potranno essere concesse solo in casi eccezionali e su parere conforme estetico-ambientale della Commissione Edilizia.

9. L'installazione di mezzi pubblicitari su edifici, manufatti e sul patrimonio in generale di proprietà comunale è vietata. Deroghe a tale divieto possono essere concesse dalla Giunta Comunale solo in casi eccezionali previo parere estetico-ambientale della Commissione Edilizia.
10. E' vietato effettuare la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite, edifici scolastici e biblioteca. Detta forma pubblicitaria potrà essere effettuata a distanza non inferiore a 500 metri dalle suddette strutture e, comunque, non oltre le ore 21,30.
11. E' vietata la pubblicità effettuata attraverso il lancio di volantini ed altri oggetti da velivoli o veicoli in movimento per tutto il territorio comunale.
12. E' fatto divieto rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
13. E' fatto divieto effettuare forme pubblicitarie in difformità delle prescrizioni precisate nel provvedimento di autorizzazione.
14. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, come previsto dal successivo art. 31.
15. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
16. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
17. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dalla normativa.

#### Art. 9

#### Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono quelle classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in:
  - a) pubblicità ordinaria;
  - b) pubblicità effettuata con veicoli;
  - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d) pubblicità varia.

#### Art. 10

#### Modalità per la richiesta dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada.
2. Si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e al suo regolamento di esecuzione e di attuazione per l'individuazione del procedimento amministrativo volto ad ottenere l'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario da collocare fuori dal centro abitato, fermo restando quanto sancito in materia di divieti dal precedente art. 8. E' comunque escluso che qualsiasi forma di pubblicità possa riguardare attività extraterritoriali, ovvero attività commerciali, direzionali, ecc. che non siano insediate nel territorio comunale.
3. Se il mezzo pubblicitario viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, la domanda, in carta da bollo, indirizzata all'Ufficio Tecnico, deve contenere:
  - le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale;
  - l'indicazione della residenza anagrafica o del domicilio;
  - se trattasi di società o enti collettivi, l'indicazione della sede legale e del codice fiscale;
  - la tipologia del mezzo pubblicitario, la dettagliata descrizione dell'opera, compreso il testo del messaggio pubblicitario e il disegno, in duplice copia, riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
  - l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
  - la dimensione dell'area su cui si intende installare il mezzo pubblicitario inclusa una documentazione fotografica e l'assenso del proprietario ove la stessa o il manufatto non siano di proprietà del richiedente;
  - il periodo per cui viene chiesta l'autorizzazione;
  - la dichiarazione di conoscere e rispettare le condizioni poste dal presente Regolamento e dalle norme che esso esplicitamente rinvia;
  - l'impegno a fornire tutti i documenti, i dati e qualsiasi elemento integrativo che si dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria per ottenere l'autorizzazione all'installazione;
  - l'impegno a sostenere le spese che si rendessero necessarie derivanti da sopralluogo e indagini tecniche, nonché ogni altra spesa inerente l'installazione del mezzo pubblicitario ivi compresa l'eventuale spesa di rimozione;
  - la relazione tecnica riguardante l'eccezionalità per le istanze di cui all'art. 8, commi 5,6,7,8 e 9.

## Art. 11

### **Individuazione del termine, del responsabile del procedimento e modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari**

1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 99 del 12/11/1997, viene determinato in 60 giorni.
2. Il termine di cui al comma precedente è sospeso sino a che l'interessato non produca i documenti integrativi richiesti e non provveda a formulare i chiarimenti, resi necessari e richiesti dal responsabile del procedimento.
3. L'esame della domanda per ottenere l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari è effettuato dall'Ufficio Tecnico su parere dell'Ufficio di Polizia Municipale, quando interessa strade o veicoli, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.
4. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Funzionario Capo dell'Area Tecnica, salva esplicita delega conferita.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Funzionario Capo dell'Area Tecnica.
6. Le autorizzazioni si intendono:
  - a) a tempo indeterminato (salva specifica richiesta);
  - b) nel rispetto delle normative di riferimento, in particolare dal DLgs n.285/92 vigente;
  - c) con l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi;
  - d) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di prescrivere ulteriori oneri e condizioni.
7. Per i casi previsti nell'art. 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere della Commissione Edilizia.
8. Il provvedimento di diniego all'autorizzazione viene comunicato all'interessato e deve essere motivato.

## Art. 12

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo:
  - a) di verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- b) di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) di adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) di provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del comune, per sopraggiunte necessità di ordine o di interesse pubblico.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

#### **Art. 13**

#### **Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. La pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune.
2. La Giunta Comunale determina la misura del canone di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree del demanio comunale od in godimento al Comune. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli altri oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per il fine pubblicitario.
3. La Giunta Comunale determina la misura del canone di concessione per la pubblicità effettuata sugli impianti pubblicitari di proprietà comunale, i quali possono essere concessi singolarmente o per lotti.

#### **Art. 14**

#### **La deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale ogni anno entro i termini stabiliti dal D.Lgs. N°267/2000 TUEL ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Copia della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dall'adozione.

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**Art. 15**

**Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

**Art. 16**

**Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento della imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento per omissione o in rettifica per infedele denuncia. Nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## Art. 17

### Publicità varia e particolari forme pubblicitarie

1. Per quanto attiene la disciplina della pubblicità effettuata con veicoli, pannelli luminosi e proiezioni, con striscioni o altri mezzi simili, si rimanda agli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. N° 507/93.
2. Per quanto attiene le tariffe da applicare alle suddette modalità pubblicitarie si fa espressamente rinvio a quelle approvate dal Comune di Arcore, ed in vigore nel tempo.

## Art. 18

### Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione, fermo restando la continuità dell'esenzione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi. La variazione nei mezzi esposti deve essere dichiarata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Per omessa presentazione della dichiarazione si rimanda alla disciplina del D.Lgs. N°507/93.

## Art. 19

### Diritto di interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine sopra citato (120 giorni), si intende che

l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine sopra citato di 120 giorni;
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune o, in caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio, può rispondere collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto.

## Art. 20

### Imposta sulla pubblicità - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 16 del D.Lgs. N° 507/93:
  - a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 15, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 18. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari, salvo la successiva perdita dei requisiti stessi. In tal caso è d'obbligo del dichiarante provvedere a comunicare tale variazione.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

#### **Art. 21**

#### **Imposta sulla pubblicità - Esenzioni**

1. Per le esenzioni si rinvia a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 503/97 e successive modifiche ed integrazioni.

## TITOLO V IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 22 Disciplina generale

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea ad assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo il promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune, o al concessionario, sono dallo stesso collocati negli spazi ad essi destinati, nei limiti della capienza degli stessi.
6. Il servizio di pubbliche affissioni è svolto in privativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette regolarmente autorizzati. Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura tributaria. Deve essere recuperato se evaso, ai sensi della normativa vigente e delle statuizioni del presente regolamento.
7. Il formato dei manifesti dei necrologi e simili non potrà essere superiore a cm. 50 x 70.

### Art. 23 Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

#### Art. 24

##### Spazi privati per le affissioni

1. Il Comune di Arcore destina il 7 per cento, computato con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.
2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni di necrologi.
3. Gli spazi oggetto del presente articolo saranno concessi in gestione previa presentazione di apposita domanda.
4. Gli spazi privati verranno assegnati dalla Giunta Comunale che ne determina il canone ed il relativo disciplinare. La concessione comporta la gestione diretta degli spazi con qualsiasi onere a carico del concessionario.

#### Art. 25

##### Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. L'ufficio affissioni dovrà essere aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00; la consegna delle commissioni di affissione e dei relativi manifesti, anche urgenti, dovrà avvenire, anche per i manifesti urgenti da affiggere nella giornata, entro l'orario di apertura dell'ufficio.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo

sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

**TITOLO VI**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
**TARIFFE**

**Art. 26**

**Tariffe – applicazione e misura**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
9. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
10. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme, comunque dovute a tale titolo, e non corrisposte, si osservano le disposizioni normative vigenti

**Art. 27**

**Tariffa – riduzioni**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 20.
  3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 20.
  4. Le riduzioni non sono cumulabili.

#### Art. 28

#### Diritto – esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, provinciali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## TITOLO VII SANZIONI E INTERESSI

### Art. 29

#### Sanzioni Tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una sanzione amministrativa dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato, come disciplinato dal D.Lgs. 471/97, pari al 30%.
3. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria provinciale, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.
5. Si applicano comunque, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi NN° 471, 472 e 473/1997.

### Art. 30

#### Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento, nella misura applicata dalle imposte erariali.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.
3. Non sono richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a

seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio;

### Art. 31 Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, del Settore Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi e dal Codice della Strada.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/93 nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206 a € 1549 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. In caso di gestione in concessione copia dei verbali di accertamento della concessione del servizio devono essere trasmessi al Comune.
4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune/Concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Funzionario Capo dell'Area Tecnica, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti.

#### **Art. 32**

#### **Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n.546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

#### **Art. 33**

#### **Procedimento**

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio, si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere, anche in forma sintetica, l'indicazione del termine entro il quanto il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 34**

**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 01 Gennaio 2002.
2. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni ed, a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, è abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 78 del 14/04/1994.
3. Le installazioni e i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi ai contenuti ed alle norme dello stesso entro il termine perentorio del 30/06/2003. In caso di inerzia si procederà come previsto per le installazioni abusive o per quelle con tempo di validità scaduto.